



Decreto Dirigenziale n. 128 del 30/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO ALLA PROPOSTA DI "PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" - SOGGETTO PROPONENTE ED AUTORITA' PROCEDENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- c. che, con D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009, è stato emanato il regolamento regionale di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania ;
- d. che, con D.G.R. n. 203 del 5 Marzo 2010, sono stati approvati gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania";
- e. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010";
- f. che, con D.P.G.R. n. 238 del 8 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO:

- a. che, con nota prot. 10345 del 1.10.2010, acquisita al prot. n. 789484 del 1.10.2010, l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha trasmesso istanza di V.A.S., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e succ. mod. e int., relativamente alla proposta di "Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento" ;
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI :
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- d. che l'istruttoria del "Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento" è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al gruppo istruttore Catalano – Lubrano - Salsano;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura integrata di V.A.S. e V.I. è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO:

che, nella seduta del 6.03.2012, la Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. ha esaminato la proposta di Piano in argomento ed ha espresso parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:

In generale:

- per tutti i Piani Urbanistici Comunali e relative varianti dovrà sempre essere previsto l'esperimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, se del caso integrata dalla valutazione di incidenza, come disciplinata dalla normativa statale e regionale di riferimento;
- per tutti gli interventi puntualmente individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Benevento ascrivibili alle tipologie progettuali indicate nella normativa statale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale dovrà essere previsto l'assoggettamento alle relative procedure;
- per tutti gli interventi puntualmente individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Benevento suscettibili di poter determinare incidenza significativa sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario tutelati ai sensi del D.P.R. n.357/97 e s.m.i. dovrà essere previsto l'esperimento della procedura di Valutazione di Incidenza come disciplinata dalla normativa statale e regionale di riferimento;
- in fase di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Benevento dovrà essere garantito il rispetto delle misure di mitigazione e compensazione ambientale previste per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli impatti indicate nel Capitolo 9 del Rapporto Ambientale e nelle tabelle ad esso allegate;
- prescrivere in fase di attuazione degli interventi l'applicazione puntuale delle misure di mitigazione e/o compensazione contenute al paragrafo 8 "Conclusioni" della Relazione di Incidenza, rimodulata a febbraio 2012.

Con specifico riferimento alle NTA del PTCP:

All'Art. 5, comma 3, terzo trattino delle NTA aggiungere alla previsione "i piani di assetto e di gestione di aree naturali protette, Siti di Interesse Comunitario (di seguito SIC) e Zone di Protezione Speciale (di seguito ZPS) esistenti e previste", la dizione "ove la provincia sia individuata dalla Regione quale soggetto gestore."

All'art. 10, comma 1, si legge la seguente frase: "Ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, lettera e) spettano alla Provincia le funzioni amministrative finalizzate alla protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali. Il PTCP indica inoltre le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. Con l'approvazione del PTCP da parte della Giunta Regionale e pubblicazione sul BURC, le nuove aree protette proposte dal PTCP si intendono approvate. Verranno pertanto istituite dalla Regione Campania."

Rimodulare tale frase nel seguente modo: "Ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, lettera e) spettano alla Provincia le funzioni amministrative finalizzate alla protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali. Il PTCP indica inoltre le aree nelle quali sia opportuno porre in essere misure a favore della Rete Ecologica."

All'art. 13, comma 4, al termine della frase sostituire la parola "SIC" con "Siti della Rete Natura 2000".

Art. 16, comma 1, aggiungere in coda all'elenco "- Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

Al fine di garantire la ricostituzione degli ecosistemi fluviali e di porre in esse misure di compensazione per l'eventuale riduzione dell'habitat fluviale, attenersi scrupolosamente alle previsioni di cui al comma 1 e comma 4 art. dell'art. 17 delle NTA;

All'art. 17, comma 3, delle NTA, con riferimento alle "previsioni di usi sostenibili" escludere la possibilità di prevedere nelle aree dei corridoi fluviali la realizzazione di "parchi tematici".

Sostituire il riferimento normativo non più vigente "DPR 12 aprile 1996", riportato all'art. 18, comma 2 delle NTA, con il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

All'art. 18, comma 3, delle NTA, con riferimento alle "previsioni di usi sostenibili" escludere la possibilità di prevedere nelle aree delle riserve di naturalità la realizzazione di "parchi tematici".

All'art. 19, comma 3, delle NTA, con riferimento alle "previsioni di usi sostenibili" escludere la possibilità di prevedere nelle aree individuate quali "stepping zones" la realizzazione di "parchi tematici".

All'art. 20, comma 3, delle NTA, con riferimento alle "previsioni di usi sostenibili" escludere la possibilità di prevedere nelle aree di protezione dei massicci carbonatici e dei corridoi ecologici la realizzazione di "parchi tematici".

In considerazione di alcune imprecisioni contenute all'art. 21 delle NTA si rende necessaria la sua rimodulazione come di seguito indicato:

- In generale si evidenzia che il piano di gestione di un sito della Rete Natura 2000 non è un obbligo imposto dalla vigente normativa ma, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 357/97 e s.m.i., esso può essere adottato all'occorrenza per un determinato sito della Rete al fine di garantire le necessarie misure di conservazione. Pertanto occorre rimodulare il comma 3 dell'art. 21 della NTA per quel che concerne le riportate "previsioni di usi sostenibili" alla luce di tale disposizione.
- Modificare la definizione "Art.21 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nei SIC" con "Art.21 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nei Siti delle Rete Natura 2000".
- Modificare alla definizione "Obiettivi di gestione principali per le aree SIC" con "Obiettivi di gestione principali per le aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC)".
- Modificare la seguente previsione "Per le aree SIC, nelle more del Piano di gestione delle stesse, dovrà essere garantita la tutela integrale, così come definita all'articolo 22, comma 1, della Legge Regionale 33/1993 e dalla delibera di Giunta regionale n. 23 del 19/01/07 Gli eventuali interventi nelle aree di influenza dei SIC sono comunque soggette alla Valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat, come recepito dal D.Lgs n.152/06 e s.m.i." con "Per tutti i Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC), interessanti il territorio provinciale, nelle more della definizione degli enti di gestione e, se del caso della adozione di piani di gestione, dovrà essere garantita la conservazione in uno stato soddisfacente dei valori biotici ed abiotici oggetto di tutela. Gli eventuali piani, programmi e/o interventi suscettibili di incidere sui valori succitati saranno soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva Habitat, come recepita dal D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e secondo le modalità procedurali di cui alla DGR n.324 del 19/03/2010 di approvazione delle Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania."
- Al comma 2 e 3 sostituire la dizione "aree SIC" con "Aree della rete Natura 2000".

All'art. 28, comma 5, delle NTA, settimo rigo, dopo le parole "alla valutazione di impatto ambientale" aggiungere la seguente frase "e/o alla procedura di valutazione di incidenza ove ne ricorrano i presupposti sulla base delle vigenti disposizioni normative statali e regionali".

All'art. 29, comma 5, delle NTA vengono richiamati "I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al secondo comma lettera b)", tuttavia l'elencazione di cui al secondo comma non è effettuata con lettere – Apportare le correzioni del caso.

All'art. 29, comma 6.5, delle NTA, aggiungere alla fine del comma questa ulteriore precisazione. "Ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti normativi, l'applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Valutazione di Incidenza".

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 42, comma 1.3, delle NTA si raccomanda di prevedere che il legno con cui realizzare i manufatti provenga da foreste certificate FSC (Forest Stewardship Council).

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 46 delle NTA, è necessario sostituire la previsione contenuta nella seguente frase "potranno essere autorizzate a condizione che i singoli interventi siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale (art. 19 e successivi - Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico sull'ambiente)." con la seguente frase "potranno essere autorizzate a condizione che i singoli interventi siano corredati da un'analisi ambientale di dettaglio sulle diverse componenti in cui sia verificata la compatibilità degli interventi da un punto di vista ambientale e paesaggistico e le eventuali misure di mitigazione e compensazione degli impatti, nonché ove ne ricorrano i presupposti da una valutazione degli effetti che gli interventi possono determinare sui siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi, evidenziando eventualmente misure di mitigazione e compensazione delle incidenze. Resta ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della normativa in materia di Valutazione di Impatto ambientale secondo le disposizioni di cui alla Parte Seconda del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii."

Attenersi in modo puntuale alle misure prescrittive di cui all'art. 49 delle NTA.

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 57 delle NTA, modificare il comma 1 come segue "Nelle more dell'aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e dell'approvazione di quello Provinciale, la Provincia detta prescrizioni relative agli interventi di recupero delle cave dismesse, con priorità per quelle ricadenti all'interno di aree naturali protette e SIC/ZPS."

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 79 delle NTA, verificare la coerenza delle prescrizioni dettate ai fini della localizzazione dell'impiantistica destinata al trattamento e smaltimento dei rifiuti con le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Campania (PRGRU) recentemente

approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 8 del 23/01/2012 e, se del caso, apportare le necessarie modifiche.

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 118, punto 1 "Raccordi autostradali", delle NTA dopo le parole "nelle sedi appropriate" inserire la frase "con particolare riferimento alle procedure di compatibilità ambientale".

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 119, commi 1.2-1.4-1.6 delle NTA, dopo le parole "valutazione di impatto" aggiungere le è parole "ambientale e valutazione di incidenza"

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 127 delle NTA, inserire la previsione di sottoporre le grandi strutture di vendita (GSV) a procedure di VIA secondo le disposizioni della vigente normativa.

Sostituire il riferimento normativo non più vigente "DPR 12 aprile 1996", riportato all'art. 130, comma 5.2 delle NTA, con il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 139, comma 12.4 delle NTA, aggiungere alla fine del testo la seguente frase "ferma restando la necessità di realizzare opportuni sistemi per la raccolta delle acque di prima pioggia da immettere nella rete fognaria".

In generale, ogni qual volta all'interno delle NTA venga fatto riferimento alla certificazione ambientale, richiamando il Regolamento EMAS è opportuno fare esplicito richiamo anche al sistema di certificazione ambientale ISO 14001. Analogamente, ogni qual volta all'interno delle NTA venga fatto riferimento all'applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica, è opportuno richiamare esplicitamente il Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002 ed in ogni caso garantire l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 9 del suddetto regolamento.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione Ambientale Strategica ;

VISTI:

- D.P.R. n. 357/97;
- D.P.R. n. 120/2003;
- D.Lgs. 152/2006;
- il regolamento regionale emanato con il D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009;
- D.G.R. n. 203 del 5.03.2010;
- D.G.R.C. n. 683 del 8.10.2010;
- D.G.R. n. 406 del 4.08.2011;
- D.P.G.R. n. 238 del 08/11/2011;

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di esprimere parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I reso nella seduta del 6.03.2012, relativamente alla proposta di "Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento" - proposta dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, con le seguenti prescrizioni:

In generale:

- per tutti i Piani Urbanistici Comunali e relative varianti dovrà sempre essere previsto l'esperimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, se del caso integrata dalla valutazione di incidenza, come disciplinata dalla normativa statale e regionale di riferimento;
- per tutti gli interventi puntualmente individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Benevento ascrivibili alle tipologie progettuali indicate nella normativa statale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale dovrà essere previsto l'assoggettamento alle relative procedure;
- per tutti gli interventi puntualmente individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Benevento suscettibili di poter determinare incidenza significativa sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario tutelati ai sensi del D.P.R. n.357/97 e s.m.i.

- dovrà essere previsto l'esperimento della procedura di Valutazione di Incidenza come disciplinata dalla normativa statale e regionale di riferimento;
- in fase di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Benevento dovrà essere garantito il rispetto delle misure di mitigazione e compensazione ambientale previste per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli impatti indicate nel Capitolo 9 del Rapporto Ambientale e nelle tabelle ad esso allegate;
 - prescrivere in fase di attuazione degli interventi l'applicazione puntuale delle misure di mitigazione e/o compensazione contenute al paragrafo 8 "Conclusioni" della Relazione di Incidenza, rimodulata a febbraio 2012.

Con specifico riferimento alle NTA del PTCP:

All'Art. 5, comma 3, terzo trattino delle NTA aggiungere alla previsione "i piani di assetto e di gestione di aree naturali protette, Siti di Interesse Comunitario (di seguito SIC) e Zone di Protezione Speciale (di seguito ZPS) esistenti e previste", la dizione "ove la provincia sia individuata dalla Regione quale soggetto gestore."

All'art. 10, comma 1, si legge la seguente frase: "Ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, lettera e) spettano alla Provincia le funzioni amministrative finalizzate alla protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali. Il PTCP indica inoltre le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. Con l'approvazione del PTCP da parte della Giunta Regionale e pubblicazione sul BURC, le nuove aree protette proposte dal PTCP si intendono approvate. Verranno pertanto istituite dalla Regione Campania."

Rimodulare tale frase nel seguente modo: "Ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, lettera e) spettano alla Provincia le funzioni amministrative finalizzate alla protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali. Il PTCP indica inoltre le aree nelle quali sia opportuno porre in essere misure a favore della Rete Ecologica."

All'art. 13, comma 4, al termine della frase sostituire la parola "SIC" con "Siti della Rete Natura 2000".

Art. 16, comma 1, aggiungere in coda all'elenco "- Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

Al fine di garantire la ricostituzione degli ecosistemi fluviali e di porre in esse misure di compensazione per l'eventuale riduzione dell'habitat fluviale, attenersi scrupolosamente alle previsioni di cui al comma 1 e comma 4 art. dell'art. 17 delle NTA;

All'art. 17, comma 3, delle NTA, con riferimento alle "previsioni di usi sostenibili" escludere la possibilità di prevedere nelle aree dei corridoi fluviali la realizzazione di "parchi tematici".

Sostituire il riferimento normativo non più vigente "DPR 12 aprile 1996", riportato all'art. 18, comma 2 delle NTA, con il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

All'art. 18, comma 3, delle NTA, con riferimento alle "previsioni di usi sostenibili" escludere la possibilità di prevedere nelle aree delle riserve di naturalità la realizzazione di "parchi tematici".

All'art. 19, comma 3, delle NTA, con riferimento alle "previsioni di usi sostenibili" escludere la possibilità di prevedere nelle aree individuate quali "stepping zones" la realizzazione di "parchi tematici".

All'art. 20, comma 3, delle NTA, con riferimento alle "previsioni di usi sostenibili" escludere la possibilità di prevedere nelle aree di protezione dei massicci carbonatici e dei corridoi ecologici la realizzazione di "parchi tematici".

In considerazione di alcune imprecisioni contenute all'art. 21 delle NTA si rende necessaria la sua rimodulazione come di seguito indicato:

- In generale si evidenzia che il piano di gestione di un sito della Rete Natura 2000 non è un obbligo imposto dalla vigente normativa ma, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 357/97 e s.m.i., esso può essere adottato all'occorrenza per un determinato sito della Rete al fine di garantire le necessarie misure di conservazione. Pertanto occorre rimodulare il comma 3 dell'art. 21 della NTA per quel che concerne le riportate "previsioni di usi sostenibili" alla luce di tale disposizione.
- Modificare la definizione "Art.21 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nei SIC" con "Art.21 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nei Siti delle Rete Natura 2000".
- Modificare alla definizione "Obiettivi di gestione principali per le aree SIC" con "Obiettivi di gestione principali per le aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC)".
- Modificare la seguente previsione "Per le aree SIC, nelle more del Piano di gestione delle stesse, dovrà essere garantita la tutela integrale, così come definita all'articolo 22, comma 1, della Legge Regionale 33/1993 e dalla delibera di Giunta regionale n. 23 del 19/01/07 Gli

eventuali interventi nelle aree di influenza dei SIC sono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat, come recepito dal D.Lgs n.152/06 e s.m.i.." con "Per tutti i Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC), interessanti il territorio provinciale, nelle more della definizione degli enti di gestione e, se del caso della adozione di piani di gestione, dovrà essere garantita la conservazione in uno stato soddisfacente dei valori biotici ed abiotici oggetto di tutela. Gli eventuali piani, programmi e/o interventi suscettibili di incidere sui valori succitati saranno soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva Habitat, come recepita dal D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e secondo le modalità procedurali di cui alla DGR n.324 del 19/03/2010 di approvazione delle Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania."

- Al comma 2 e 3 sostituire la dizione "aree SIC" con "Aree della rete Natura 2000".

All'art. 28, comma 5, delle NTA, settimo rigo, dopo le parole "alla valutazione di impatto ambientale" aggiungere la seguente frase "e/o alla procedura di valutazione di incidenza ove ne ricorrano i presupposti sulla base delle vigenti disposizioni normative statali e regionali".

All'art. 29, comma 5, delle NTA vengono richiamati "I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al secondo comma lettera b)", tuttavia l'elencazione di cui al secondo comma non è effettuata con lettere – Apportare le correzioni del caso.

All'art. 29, comma 6.5, delle NTA, aggiungere alla fine del comma questa ulteriore precisazione. "Ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti normativi, l'applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Valutazione di Incidenza".

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 42, comma 1.3, delle NTA si raccomanda di prevedere che il legno con cui realizzare i manufatti provenga da foreste certificate FSC (Forest Stewardship Council).

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 46 delle NTA, è necessario sostituire la previsione contenuta nella seguente frase "potranno essere autorizzate a condizione che i singoli interventi siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale (art. 19 e successivi - Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico sull'ambiente)." con la seguente frase "potranno essere autorizzate a condizione che i singoli interventi siano corredati da un'analisi ambientale di dettaglio sulle diverse componenti in cui sia verificata la compatibilità degli interventi da un punto di vista ambientale e paesaggistico e le eventuali misure di mitigazione e compensazione degli impatti, nonché ove ne ricorrano i presupposti da una valutazione degli effetti che gli interventi possono determinare sui siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi, evidenziando eventualmente misure di mitigazione e compensazione delle incidenze. Resta ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della normativa in materia di Valutazione di Impatto ambientale secondo le disposizioni di cui alla Parte Seconda del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii."

Attenersi in modo puntuale alle misure prescrittive di cui all'art. 49 delle NTA.

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 57 delle NTA, modificare il comma 1 come segue "Nelle more dell'aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e dell'approvazione di quello Provinciale, la Provincia detta prescrizioni relative agli interventi di recupero delle cave dismesse, con priorità per quelle ricadenti all'interno di aree naturali protette e SIC/ZPS."

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 79 delle NTA, verificare la coerenza delle prescrizioni dettate ai fini della localizzazione dell'impiantistica destinata al trattamento e smaltimento dei rifiuti con le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Campania (PRGRU) recentemente approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 8 del 23/01/2012 e, se del caso, apportare le necessarie modifiche.

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 118, punto 1 "Raccordi autostradali", delle NTA dopo le parole "nelle sedi appropriate" inserire la frase "con particolare riferimento alle procedure di compatibilità ambientale".

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 119, commi 1.2-1.4-1.6 delle NTA, dopo le parole "valutazione di impatto" aggiungere le è parole "ambientale e valutazione di incidenza"

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 127 delle NTA, inserire la previsione di sottoporre le grandi strutture di vendita (GSV) a procedure di VIA secondo le disposizioni della vigente normativa.

Sostituire il riferimento normativo non più vigente "DPR 12 aprile 1996", riportato all'art. 130, comma 5.2 delle NTA, con il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 139, comma 12.4 delle NTA, aggiungere alla fine del testo la seguente frase "ferma restando la necessità di realizzare opportuni sistemi per la raccolta delle acque di prima pioggia da immettere nella rete fognaria".

In generale, ogni qual volta all'interno delle NTA venga fatto riferimento alla certificazione ambientale, richiamando il Regolamento EMAS è opportuno fare esplicito richiamo anche al sistema di certificazione ambientale ISO 14001. Analogamente, ogni qual volta all'interno delle NTA venga fatto riferimento all'applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica, è opportuno richiamare esplicitamente il Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002 ed in ogni caso garantire l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 9 del suddetto regolamento.

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto all' Autorità proponente e al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri